CAPO II

Dell’appello

**339. Appellabilità delle sentenze.** –– Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello [341] non sia escluso dalla legge [42, 440, 618, 827] o dall’accordo delle parti a norma dell’articolo 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’articolo 114.

Le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (1).

***Evoluzione normativa***

(1) Comma sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006.

L’appello è il mezzo di impugnazione che introduce il **secondo grado di merito di giudizio**. L’evoluzione giurisprudenziale (Cass. civ., sez. un., 6 giugno 1987, n. 4499; Cass. civ., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498; Cass. civ., sez. un., 16 ottobre 2008, n. 25246) e normativa (art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modif., dalla l. 7 agosto 2012, n. 98; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, v. Poli) ha accentuato l’applicazione del principio ***tantum devolutum quantum appellatum***.

**Soggette ad appello sono tutte le sentenze emesse in primo grado**, eccezion fatta per quelle che ne siano escluse per disposizione di legge o per volontà delle parti.

Secondo alcune sentenze di Cassazione per stabilire se un provvedimento abbia carattere di ordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto ai mezzi di impugnazione stabiliti per l’uno o per l’altro provvedimento, non deve aversi riguardo alla forma esteriore o alla denominazione data dal giudice, ma **all’effetto giuridico sostanziale che esso è destinato a produrre**, in base al **principio della prevalenza della** **sostanza** sulla forma, e ritenere che si sia in presenza di una sentenza quando il giudice si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia, sui presupposti o sulle condizioni processuali *ex* art. 279 (v., con specifico riferimento all’ordinanza 789 c.p.c., Cass. civ., sez. un., 2 novembre 2012, n. 16727; Cass. civ., sez. lav.., 11 novembre 2020, n. 25401). Secondo altra giurisprudenza **per decidere se impugnare un atto secondo la sua forma bisogna aver riguardo alla scelta “consapevole” del giudice** che, per espressa dichiarazione della Corte, «può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento» (v. tra le altre: Cass. civ., sez. VI, 8 marzo 2012, n. 3672; Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2020, n. 23390).

Per non affollare la Cassazione con ricorsi di scarso valore economico, nel 2006 il legislatore ha ben pensato di aggiungere un ultimo comma all’art. 339, prevedendo **l’appellabilità delle sentenze pronunciate dal Giudice di pace secondo equità ai sensi dell’art. 113** per i motivi previsti nella stessa disposizione; tra di essi merita attenzione l’ultimo ovvero **“violazione dei principi regolatori della materia”**: l’uso di questa espressione da parte del legislatore è da mettere in connessione con la pronuncia di incostituzionalità (Corte cost., 6 luglio 2004, n. 206) dell’art. 113,, 2° comma, che ha sancito il vincolo del Giudice di pace nelle pronunce secondo equità ai **principi informatori della materia**. In buona sostanza i principi in questione verrebbero ad identificare **le linee essenziali della disciplina giuridica del rapporto dedotto in causa** e, perciò, i profili qualificanti dell’istituto che coinvolge il rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2007, n. 12691; Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9534).

**340. Riserva facoltativa di appello contro sentenze non definitive.** –– Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa [123 *bis*, 129 att.].

Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello (1).

***Evoluzione normativa***

(1) Comma sostituito dalla l. 14 luglio 1950, n. 581.

Contro le sentenze non definitive ovvero **sentenze relative a questioni pregiudiziali di rito** o **preliminari di merito** nonché di **condanna generica** (v. il commento agli artt. 278 e 279) è data la possibilità di differire il momento dell’appello del provvedimento, proponendo l’impugnazione insieme a quella della sentenza definitiva o di altra successiva.

Non è possibile, invece, differire l’impugnazione avverso **l’ordinanza che pronunci sulla competenza**, soggetta a regolamento necessario di competenza da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.

In questi casi, ai sensi dell’art. 129 disp. att. c.p.c., **la riserva** può essere fatta nell’udienza del giudice istruttore con **dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale**, o con **dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso**. La riserva può essere fatta anche **con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite**, a norma dell’articolo 170, 1° e 3° comma, c.p.c., o personalmente alla parte, se questa non è costituita. **Se il processo si estingue in primo grado**, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista **efficacia di sentenza definitiva** dal giorno in cui diventa irrevocabile l’ordinanza o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l’estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall’art. 325 per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall’art. 327.

Scopo dell’istituto è, da un lato, quello di evitare impugnazioni che potrebbero risultare prive di interesse per colui che le ha proposte al sopraggiungere della successiva sentenza, dall’altro, di scongiurare la frammentazione e complicazione della stessa causa davanti a giudici di gradi diversi.

L’eventuale **impugnazione immediata** della sentenza impedisce la presentazione della riserva di impugnazione ovvero toglie effetti alla riserva già formulata.

**341. Giudice dell’appello.** –– L’appello contro le sentenze del Giudice di pace e del Tribunale si propone rispettivamente al Tribunale ed alla Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (1).

***Evoluzione normativa***

(1) Articolo così sostituito dall’art. 73, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

La disposizione individua il giudice competente per l’appello, in funzione del giudice che ha emesso la sentenza di primo grado**. La competenza è funzionale** e perciò **inderogabile**. **L’incompetenza** è **rilevabile anche d’ufficio dal giudice adito**. Le Sezioni unite hanno ritenuto che l’**appello proposto al giudice incompetente abbia effetti conservativi dell’impugnazione**, a condizione che **la causa venga riassunta nei termini di cui all’art. 50** davanti al giudice competente (Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2016, n. 18121), anche laddove l’errore riguardi il grado di impugnazione (in senso contrario, invece, Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2013, n. 8248; Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2014, n. 11259). In argomento v. Carratta; Consolo; Luiso.

**342**. **Forma dell’appello.** (1) –– L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163.

**L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità in modo chiaro, sintetico e specifico:**

**1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;**

**2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;**

**3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.**

**Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.**

***Evoluzione normativa***

(1) **Articolo così modificato dall’art. 3, comma 36, lett. a, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206****. La norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Il previgente testo dell’articolo così recitava: ‹‹*L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:***

***1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;***

***2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.***

***Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163 bis›*›.**

L’atto di appello si propone con **citazione**, che deve contenere tutti i requisiti richiesti dall’art. 163: oggetto immediato dell’atto introduttivo sono le parti del provvedimento impugnato e le sue ragioni si concretano nella motivazione delle censure mosse. Il rapporto giuridico sostanziale viene preso in considerazione attraverso il filtro della pronuncia del giudice di primo grado. Il giudizio in secondo grado rimane ancorato al *petitum* e alla *causa petendi* che hanno sorretto la causa nel precedente grado, tuttavia, **l’oggetto dell’appello viene delimitato dai motivi espressi** dalle parti rispettivamente nella citazione e nella comparsa di costituzione. Entro tali limiti la causa passa alla piena cognizione del giudice superiore (**effetto devolutivo dell’appello**).

La giurisprudenza di Cassazione ha specificato che il potere-dovere di qualificare correttamente la domanda proposta non consente al giudice d’appello di sostituirla con una diversa, fondata su altra *causa petendi*, dunque di introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto, mentre non viola il principio *tantum devolutum quantum appertatum* il giudice che fondi la decisione su ragioni, pur non specificamente dedotte dall’appellante, tuttavia direttamente connesse con quelle espressamente dedotte (Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2017, n. 8604; Cass. civ., sez*.* II*,* 12 maggio 2020, n. 8773).

Conseguenza diretta del principio devolutivo è il divieto di *reformatio in peius*, per cui l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2020, n. 3896).

**Nel nuovo testo dell’articolo, così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022,** il legislatore compie alcune precisazioni terminologiche opportune e indica in maniera ancor più dettagliata il contenuto specifico dell’atto di appello.

Innanzi tutto, va notato che prima di elencare il contenuto dell’atto di citazione, il legislatore avverte l’appellate che il suo scritto deve essere «**chiaro, sintetico e specifico»**. Va detto, però, che la mancanza di questi tre requisiti non è sanzionata di per sé, ma solo in quanto non renda comprensibile il contenuto e i motivi dell’appello (Carratta).

La parte della sentenza viene sostituita con il termine tecnico **“capo” di sentenza**, per indicare le statuizioni che possono essere contenute in una sentenza. Ci possono essere capi di sentenza che contengono autonome decisioni su domande o eccezioni di parte e capi di sentenza che invece riguardano statuizioni che costituiscono la mera premessa logica di successive statuizioni (così si può desumere da Cass., sez. IV, 19 dicembre 2019, n. 34134).

Rimane invariato il tipo di censure che possono essere denunciate, circostanze di fatto e violazioni di legge, tuttavia, il nuovo testo ha la pretesa di essere più semplice e chiaro. Può, perciò, essere utilizzata l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale finora prodotta.

Sulla **specificità dei motivi d’appello**la Cassazione (Cass. civ., 14 settembre 2017, n. 21336; Cass. civ., sez. VI, 19 agosto 2020, n. 17268; Cass. civ., sez. VI, 24 settembre 2020, n. 20023; Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2021, n. 24048) e la giurisprudenza di merito (App. Torino, sez. I, 30 aprile 2020, n. 166; App. Reggio Calabria, 6 luglio 2020, n. 495; App. Milano, sez. II, 8 luglio 2020, n. 1716; App. Catania, sez. II, 24 luglio 2020, n. 1372; App. Genova, sez. I, 18 agosto 2020, n. 788; Trib. Bologna, sez. II, 19 marzo 2020, n. 531; Trib. Napoli, sez. XII, 24 luglio 2020, n. 5311; Trib. Roma, sez. XIII, 21 settembre 2020, n. 12590) hanno in varie pronunce affermato che l’art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma che si individui in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e che si espongano argomentazioni da contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata, in modo tale da incrinarne il fondamento logico–giuridico. Un esempio di generica censura è dato da Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2015, n. 1185, secondo la quale «È inammissibile il motivo di appello con il quale la parte si limiti a lamentare in modo del tutto generico la violazione del principio di inderogabilità dei minimi tabellari, in contrasto con il principio di specificità dei motivi di gravame previsto dall’art. 342 c.p.c., per cui correttamente detto giudice ritiene di non poter prendere in considerazione una siffatta censura». Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2016,  n. 341 ha precisato: «L’art. 342 c.p.c., laddove prevede che l’appello si propone con citazione contenente “le indicazioni prescritte nell’art. 163”, non richiede altresì che l’atto d’impugnazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dall’art. 163, n. 7, comma 3, c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e, in mancanza di una espressa previsione di legge, la prescrizione di tale avvertimento non può essere estesa alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata».

Se la sentenza che si intende impugnare si basa su **due distinte *rationes decidendi*,** ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adotta, vi è l’onere dell’appellante di formulare la propria impugnazione con riguardo ad entrambe, per evitare la censura di inammissibilità (principio generale in tema di impugnazioni: con riferimento al giudizio di cassazione, v. Cass., civ. sez. I, 14 agosto 2020, n. 17182).

La sussistenza dei presupposti di cui all’art. 342 può essere valutata rispetto a ciascuna delle doglianze che l’appellante muova alla decisione impugnata.

Va precisato che in caso di denuncia di un vizio processuale in appello, qualora la violazione non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato **il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive** dall'invocato vizio processuale (Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2022, n. 20834).

La sanzione prevista per la mancanza nella motivazione dell’atto d’appello dei requisiti di cui al 2° comma è l’inammissibilità, che comporta l’impossibilità di riproporre appello, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge (art. 358); si ha quindi l’immediato passaggio in giudicato della sentenza (Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2016, n. 18932). La Cassazione (sez. III, 6 maggio 2021, n. 12046) si è pronunciata anche in ordine alla cognizione sulla sentenza che dichiari l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 342: «Quando, con il ricorso per cassazione, venga denunciata una violazione dell’articolo 342 del codice di procedura civile, in ordine alla specificità dei motivi di appello, il sindacato del giudice di legittimità, in quanto la deduzione attiene a un *error in procedendo*, investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. Con l’ulteriore precisazione che l’esercizio del predetto potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, in forza dei principi di specificità e localizzazione processuale di cui all’articolo 366, comma 1, n. 4 e n. 6, del codice di procedura civile».

Ove l’appello venga **erroneamente introdotto con ricorso,** anziché con atto di citazione, quest’ultimo e la successiva notifica vengono ritenuti idonei al raggiungimento dello scopo della valida costituzione del rapporto processuale, purché la notifica avvenga entro il termine per impugnare.

Una novità importante è contenuta nell’ultimo comma della disposizione, dove si **stabiliscono espressamente i termini liberi intercorrenti tra il giorno della citazione e la data della prima udienza, in sostituzione della previgente formulazione che si limitava a richiamare i termini liberi previsti per il primo grado di giudizio, di cui all’art. 163 *bis***.

**343. Modo e termine dell’appello incidentale.** –– L’appello incidentale [333] si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, **depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 *bis*, secondo comma** (1)**.**

Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.

***Evoluzione normativa***

(1) **Comma così modificato dall’art. 3, comma 36, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206. La norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Il previgente testo dell’articolo così recitava: ‹‹*L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’articolo 166*››.**

In virtù del rinvio generale compiuto dall’art. 359, il contenuto **della comparsa conclusionale in appello** segue **il modello proprio della comparsa di costituzione e risposta in primo grado**, senza che sia data all’appellato la facoltà di proporre nuove domande o eccezioni in senso stretto (art. 345).

L’appellato che ne abbia interesse deve proporre appello incidentale con la comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente.

L’appello incidentale presuppone, di regola, la **soccombenza pratica.** Tuttavia, anche il convenuto vittorioso nel merito in primo grado, che intenda devolvere al giudice d’appello **una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito** affrontata e **decisa in senso a lui sfavorevole (soccombente virtuale)**, ha **l’onere di formulare un’impugnazione incidentale**, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione ai sensi dell’art. 346 (Cass. civ., sez. VI, 7 settembre 2021, n. 24062). In tal caso, l’appellato ha facoltà di **condizionare l’appello incidentale all’accoglimento dell’appello principale**, perché se l’appello principale, che deve essere sottoposto a un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l’appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio gravame fosse deciso (Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22055).

Se la parte appellata intende chiedere **la conferma della sentenza impugnata** ovvero **riproporre domande o eccezioni** che sono state meramente assorbite in primo grado, rispetto alle quali cioè non possa parlarsi tecnicamente di soccombenza, non vi è necessità di appello incidentale (Cass. civ., sez. I, 23 settembre 2021, n. 25840).

Se l’interesse all’appello incidentale sorge in seguito ad un altro appello incidentale, il termine per la proposizione dell’appello è dato dalla prima udienza successiva all’impugnazione incidentale.

Il termine previsto dall’art. 343, 1° comma, c.p.c. non è applicabile all’appello incidentale proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado. In tal caso, se l’impugnazione ha per **oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti**, il giudice deve assegnare all’appellante incidentale il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell’articolo 331 c.p.c., se, invece, l’impugnazione ha per **oggetto una sentenza resa in cause scindibili**, l’appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell’impugnazione nei termini perentori di cui agli articoli 325 o 327 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12892).

In caso di appello incidentale tardivo (per le impugnazioni incidentali tardive si veda *sub* art. 334 c.p.c.) la Cassazione (Cass. civ., sez. VI, 7 luglio 2020, n. 14094) ha specificato che è ammesso anche se riguardi un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale o se investa lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, perché si deve consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.

**Il primo comma dell’articolo è stato modificato nel 2022, per il differente articolarsi della fase introduttiva del primo grado di giudizio rispetto alla fase di appello: ora si prevede espressamente il termine per la costituzione dell’appellato, non c’è più il rinvio all’art. 166; il termine per costituirsi si calcola o a partire dalla data dell’udienza fissata nell’atto di citazione o a partire dalla data dell’udienza posticipata ai sensi dell’art. 349 bis comma 2.**

**344. Intervento in appello.** –– Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi [105, 267 ss.] che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404.

Per evitare che domande nuove possano rallentare il giudizio di secondo grado, viene limitata **la possibilità dell’intervento di terzo**, ammettendolo solo nei casi in cui sarebbe data anche **l’opposizione di terzo**.

In primo luogo**, l’intervento** è consentito quando **il terzo vanti un diritto autonomo incompatibile** con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza d’appello, valutata *ex ante* l’astratta idoneità della pronuncia richiesta a ledere l’interesse diretto del terzo; al contrario, il terzo non è legittimato ad intervenire per evitare un pregiudizio mediato, derivante dal rapporto che lega il suo diritto a quello di una delle parti (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 1996, n. 9869; Cass. civ., sez. un., 11 febbraio 2003, n. 1997; Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2009, n. 18560; v. anche Vincre).

In secondo luogo, è ammesso **l’intervento dell’avente causa che si affermi danneggiato dall’altrui sentenza frutto di collusione o frode** (Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2006, n. 12385).

Se si ha un intervento del primo tipo, in deroga al divieto espresso dall’art. 345, 1° comma, si **debbono ammettere le nuove domande** **svolte dal terzo** e **le richieste istruttorie volte a sostenerle**; in tal caso, alle parti già presenti nel processo deve esser consentito di opporre tutte le difese che ritengano necessarie alle istanze del terzo. Se si ha un intervento del secondo tipo, il terzo deve chiedere l’ammissione delle **prove volte a dimostrare la frode o la collusione** perpetrata a suo danno.

I tempi dell’intervento sono disciplinati dall’art. 268 c.p.c., al quale si rinvia.

**345. Domande ed eccezioni nuove.** (1) –– Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi [1282 ss. c.c.], i frutti [820 c.c.] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti (2), salvo [che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero] (3) che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

***Evoluzione normativa***

(1) Articolo sostituito dall’art. 52 della l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Le parole “*e non possono essere prodotti nuovi documenti*” e “*o produrli*” sono state aggiunte con la l. 18 giugno 2009, n. 69.

(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse con d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134.

La giurisprudenza consolidata individua **una** **domanda nuova**, inammissibile ai sensi dell’art. 345, nei casi in cui vi sia **una modificazione della *causa petendi* o *petitum* diverso o più ampio**. L’esigenza è quella di evitare che, attraverso il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, si introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, avanzando una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio, alterando l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia. La Cassazione ha distinto a seconda che si tratti di diritti auto o eterodeterminati: nei giudizi relativi ai primi diritti in secondo grado è possibile prospettare nuove argomentazioni, purché non se ne alteri il *petitum* (si veda, ad es., Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2020, n. 2002), mentre nei giudizi relativi al secondo tipo di diritti l’allegazione di fatti storici diversi da quelli allegati in primo grado, perché costituiscono una domanda nuova (Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2020, n. 19186).

In ordine al divieto di domande nuove, la Cassazione ha precisato che **la domanda di arricchimento** senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado (Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2020, n. 26694).

La ***mutatio libelli* è rilevabile d’ufficio** dal giudice di secondo grado e, in mancanza, **in sede di legittimità**, poiché il divieto di proporre domande nuove in appello costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione ed il suo mancato rispetto, integrando violazione dei principi del doppio grado di giurisdizione e del contraddittorio, comporta una violazione di una norma di ordine pubblico. Conseguentemente irrilevante è l’eventuale accettazione del contraddittorio da parte dell’avversario (Cass. civ., sez. un., 9 gennaio 2020, n. 157).

La Cassazione ha individuato alcuni casi in cui non si può ritenere sussistente una domanda nuova. Così, secondo Cass. civ., sez. VI, 9 luglio 2020, n. 14494, ‹‹Nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno per *mala gestio* cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell’assicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con la quale in appello i danneggiati chiedano la condanna dell’assicuratore al versamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge››. Inoltre si è specificato che nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente che abbia agito per l’esecuzione del contratto può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, anche in grado di appello, il recesso dal contratto a norma dell’art. 1385, 2° comma, c.c. senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei *nova*, atteso che lo *ius variandi* previsto dall’art. 1453 c.c., che deroga al divieto di *mutatio libelli* contenuto nell’art. 345 c.p.c., può essere esercitato in ogni stato e grado, e persino in sede di rinvio. Ne consegue che la parte appellata che intenda procedere al mutamento della domanda può esercitare tale facoltà anche con la sola comparsa di risposta senza necessità di dover proporre, nei termini e nelle forme previste dalla legge, impugnazione incidentale (Cass. civ., sez. VI, 23 aprile 2020, n. 8048).

**Le domande esonerate dal divieto di *ius novorum* sono quelle che costituiscono uno svolgimento logico e cronologico delle domande proposte in primo grado**. Così **la domanda per gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza** (che ha ad oggetto un credito di valuta), è ammissibile solo se in primo grado sia stata proposta analoga domanda per i frutti, naturali e civili, maturati fino alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. civ., sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 27617); in ordine alla domanda di **risarcimento dei danni** bisogna distinguere a seconda che oggetto del giudizio sia un debito **di valuta ovvero un debito di valore**: per il primo vale il principio nominalistico, per cui, **la relativa domanda di risarcimento è ammessa solo se già posta nel giudizio di primo grado** per il danno maturato fino alla pronuncia della sentenza; per il secondo, avendo fin dall’origine espressione monetaria, **il giudice d’appello deve riconoscere anche d’ufficio la rivalutazione dovuta** per la variazione del potere d’acquisto della moneta nel periodo successivo alla decisione di primo grado, perciò essa anche può essere chiesta in qualunque momento del giudizio (Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2021, n. 6711). Non è considerata domanda nuova **la domanda di arricchimento** **senza causa**, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado (Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2020, n. 26694). È ammissibile, inoltre, **la domanda di restituzione** di quanto l’appellante ha dovuto corrispondere o ha corrisposto spontaneamente alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, purché presentata con l’atto introduttivo o anche successivamente, se l’esecuzione della sentenza è avvenuta in un momento successivo (Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2021, n. 7144). L’appellante che faccia domanda di risarcimento dei danni deve dare prova dei danni subiti (Cass. civ., sez. VI, 4 settembre 2020, n. 18526).

Per quel che concerne le eccezioni, ne possono essere proposte delle nuove solo se appartengono alla categoria delle **eccezioni rilevabili anche d’ufficio.** C’è discordia in dottrina in ordine alla possibilità di proporre eccezioni che siano fondate su fatti non allegati in primo grado (v. sul punto De Cristofaro; Tedoldi). La giurisprudenza sembrerebbe protendere per la possibilità di più ampia proposizione delle eccezioni rilevabili d’ufficio in secondo grado, sostenendo che rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: sarebbe sufficiente che i fatti risultino documentati *ex actis*, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione (Cass. civ., sez. un., 27 luglio 2005, n. 1566; Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2021, n. 22371).

Il divieto detto non riguarda **le mere difese** (così, ad esempio, la contestazione del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, 1° comma, c.c., v. Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2021, n. 9200), le quali si limitano, invece, a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria: esse, però, debbono riguardare fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2021, n. 16560). La Cassazione specifica che non viene in rilievo, in contrario, il principio di non contestazione; a suo parere, infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 115, 1° comma, e 167, 1° comma, c.p.c. l’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell’ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente *thema decidendum* e *thema probandum* (Cass. civ., sez. III, 1° giugno 2021, n. 15276).

Il terzo comma, che disciplina **la produzione dei nuovi mezzi di prova**, ha subito due modifiche legislative. Originariamente la disposizione si riferiva, senza distinzioni di sorta, alla categoria dei mezzi di prova, ammissibili ove il collegio li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero ove la parte dimostrasse di non averli potuti proporre in primo grado; nel 2009 a fronte dei dubbi sorti all’interno della dottrina e giurisprudenza in ordine alla possibilità di produrre o meno liberamente i documenti nel giudizio di secondo grado (v. Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2005, n. 2895; contra Cass. civ., 11 febbraio 2003, n. 2027; il contrasto fu composto da Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8203; v. sul punto Ruffini), il legislatore ha specificato che oltre i mezzi di prova, intendendo riferirsi impropriamente alle sole prove costituende, anche i nuovi documenti sono soggetti alla stessa disciplina restrittiva; nel 2012 è stata esclusa definitivamente la possibilità di proporre nuovi mezzi di prova.

Tale divieto non opera quando il giudice esercita il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l’affidamento di una consulenza tecnica d’ufficio, rientrando tale scelta tra i poteri discrezionali del giudice di merito che ben può valutare l’opportunità di rinnovare le indagini peritali, purché venga rispettato il principio dell'effetto devolutivo dell’appello, ovvero l’appellante abbia censurato la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado (Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2021, n. 6202).

Concludendo, possono essere ammessi nuovi mezzi di prova: a) **quando sono** **relativi a nuovi fatti allegati a supporto delle nuove domande ed eccezioni consentite dalla legge;** b)**quando la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;** c)infine, può sempre deferirsi **il giuramento decisorio.**

Tale divieto non impedisce al giudice d’appello di disporre la rinnovazione delle indagini già disposte con la c.t.u. in primo grado. La c.t.u., del resto, non viene neanche considerato un mezzo di prova (Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2020, n. 8113). È, tuttavia, necessario il rispetto del principio dell’effetto devolutivo dell’appello, ovvero che l’appellante abbia censurato la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado (Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2021, n. 6202).

**346. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.** –– Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

L’articolo in commento potrebbe sembrare una duplicazione dell’art. 342; in realtà ognuna delle due disposizioni ha il proprio ambito di applicazione: l’art. 342 richiede la formulazione di un espresso motivo di impugnazione ogniqualvolta si voglia censurare una parte di una sentenza in cui si è deciso su di una domanda o eccezione proposta ovvero si è omesso illegittimamente di pronunciare su domande o eccezioni; **l’art. 346 si riferisce, invece, a domande o eccezioni legittimamente pretermesse, perché assorbite dalle decisioni rese** (Cass. civ., sez. un., 12 maggio 2017, n. 11799; Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700; Mandrioli-Carratta)**, che, se non sono riproposte, si intendono rinunciate** (v. Poli).

Tale disposizione si applica anche ai **motivi o alle ragioni della domanda non considerati.**

A seguito di Cass. civ., sez. un., 12 maggio 2017, n. 11799, è sufficiente la mera riproposizione della domanda anche per l’appellato vincitore in primo grado che intenda devolvere al giudice di appello la domanda di garanzia (anche impropria) rimasta assorbita nella pronuncia di prime cure.

**La valida riproposizione delle domande ed eccezioni proposte in primo grado, ai sensi dell’art. 346, richiede la tempestiva costituzione in giudizio e può avvenire con gli atti introduttivi e comunque non oltre la prima udienza** (Cass. civ., sez. un., 21 marzo 2019, n. 7940; Mandrioli-Carratta).

Per quel che concerne **le** **istanze istruttorie,** la giurisprudenza prevalente ritiene che non sia necessaria la loro riproposizione, perché sarebbero richiamate con le domande o eccezioni a cui si riferiscono (Cass. civ., sez. lav., 28 agosto 2002, n. 12629; *contra* Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2000, n. 14135). Sul tema sussistono orientamenti discordanti; talvolta, la giurisprudenza effettua distinzioni tra le diverse parti del processo: ad esempio, Cass. civ., sez. lav., 3 maggio 2019, n. 11703, ritiene che la reiterazione delle istanze istruttore sia consustanziale all’impugnazione proposta, mentre all’appellato è richiesto di esprimere in maniera univoca l’intenzione di riproporre al giudice di appello le istanze istruttorie su cui il giudice di primo grado non si è pronunciato.

In ogni caso, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello, nel caso in cui le medesime siano state rigettate in primo grado dal giudice istruttore, è condizionata alla loro **riproposizione già in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado,** non essendo sufficiente il generico rinvio ai precedenti scritti difensivi; in mancanza di tale riproposizione, le istanze si intendono rinunciate già in primo grado e non possono pertanto essere riproposte in appello (v. Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2021, n. 33103). Se il giudice di primo grado ha **rigettato le richieste istruttorie nel merito** e non perché non reiterate nella precisazione delle conclusioni, è onere degli appellanti proporre uno specifico motivo di appello sull’erroneità della statuizione di irrilevanza delle istanze istruttorie (Cass., sez. II, 30 giugno 2022, n. 20834).

In ordine alla produzione delle prove documentali, le Sezioni unite (Cass. civ., sez. un., 8 febbraio 2013, n. 3033) hanno precisato: «è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, al fine di dimostrare l’ingiustizia o l’invalidità della sentenza impugnata, **produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame** o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà di cui all’art. 76 disp. att. c.p.c. di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello».

**347. Forme e termini della costituzione in appello.** –– La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale (1).

L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado [123 *bis* att.].

***Evoluzione normativa***

(1) Comma così sostituito dall’art. 53, l. 26 novembre 1990, n. 353.

**L’appellante deve costituirsi nel termine di cui all’art. 165**, incorrendo altrimenti nella sanzione di cui all’art. 348, ovvero **l’improcedibilità dell’appello.** A seguito della riforma dell’art. 348 è venuta meno la possibilità dell’appellante di costituirsi fino alla prima udienza in caso di tempestiva costituzione dell’appellato.

Onere dell’appellante è, inoltre, **l’inserimento di una copia della sentenza impugnata nel fascicolo di parte**; la giurisprudenza collega **l’improcedibilità** non alla mera inottemperanza di esso, ma **all’impossibilità per il giudice di esaminare e decidere il merito dell’impugnazione**, con possibilità, quindi, di salvezza del giudizio di impugnazione nel caso in cui sia possibile ricavare il testo della sentenza dagli altri atti presenti nel fascicolo (Cass. civ., sez. lav., 28 gennaio 2009, n. 2171; Cass. civ., sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12751). Neppure l’omessa produzione dei documenti e, in particolare, **del fascicolo di primo grado** è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell’attore, di detti documenti alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte (Cass. civ., civ., sez. III, 3 novembre 2020, n. 24461).

Una volta che l’appellante si sia costituito, il cancelliere provvede ai sensi dell’art. 168 **all’iscrizione della causa a ruolo e alla formazione del fascicolo d’ufficio**, chiedendo **la trasmissione del fascicolo d’ufficio del primo grado di giudizio al cancelliere presso il giudice di primo grado.**

**348*.* Improcedibilità dell’appello.** (1) –– L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.

Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla Corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma**.** (2)

***Evoluzione normativa***

(1) Articolo così sostituito dall’art. 54, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) **Comma aggiunto dall’art. 3, comma 36, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206. La norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

**L’improcedibilità**, ovvero la chiusura in rito del procedimento d’appello, è la sanzione che l’ordinamento ha previsto per il caso in cui **l’appellante rimanga inattivo dopo la proposizione dell’appello**, sempre che si rientri in uno dei casi previsti dalla norma in commento, ovvero che **l’appellante non si costituisca** o, **pur essendosi costituito, non compaia né alla prima né all’udienza successiva.**

**La dichiarazione di improcedibilità dell’appello**, ai sensi dell’art 348, **non consente la riproposizione dell’impugnazione** anche se non è decorso il termine fissato dalla legge, con il conseguente **passaggio in giudicato della sentenza impugnata**.

Se una causa in assenza dell’appellante viene decisa nel merito, senza applicare l’art. 348, la relativa sentenza è viziata. Infatti, ai sensi dell’art. 348, 1° comma, applicabile anche al rito del lavoro, la mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello (Cass. civ., sez. lav., 4 giugno 2015, n. 18226).

In base a un’interpretazione logico-sistematica, Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2008, n. 9741, aveva statuito che l’improcedibilità dell’appello principale determinasse l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo. Con la riforma operata dal d. lgs. 149/2022 è stato modificato il secondo comma dell’art. 334, il quale attualmente prevede espressamente che se l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile, l'impugnazione incidentale perda ogni efficacia[(](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iii/capo-i/art334.html#nota_8203) (cfr. commento all’art. 334 c.p.c.).

**La Novella del 2022 ha introdotto un ultimo comma dove si specifica che l’improcedibilità è dichiarata con sentenza, quando il giudice d’appello è monocratico. Se la causa pende davanti alla corte d’appello bisogna distinguere: se il presidente nomina il giudice istruttore, l’improcedibilità è dichiarata con ordinanza di quest’ultimo, reclamabile davanti al collegio analogamente all’ordinanza di estinzione del giudizio; se il giudice istruttore non è nominato, la norma lascia intendere che debba procedere direttamente il collegio con sentenza**.

**348 *bis.* Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello. - Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 *bis*.**

**Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.**

***Evoluzione normativa***

(1)**Articolo così modificato dall’art. 3, comma 36, lett. d, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206. La norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Il testo previgente dell’articolo così recitava: ‹‹*Inammissibilità dell’appello. –– Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.***

***Il primo comma non si applica quando:***

***a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma;***

***b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702 quater.*››.**

L’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, l. 7 agosto 2012, n. 134, aveva introdotto una nuova causa di **inammissibilità** (c.d. **filtro di ammissibilità dell’appello**), differente dalle altre ipotesi, che non attengono a requisiti estrinseci dell’atto di appello, ma ad aspetti extraformali.

Il giudice d’appello veniva chiamato a rendere un giudizio prognostico, in base al materiale allegato e senza l’assunzione di ulteriori prove, sulla **probabilità di accoglimento o meno dell’appello presentato.**

Le prime pronunce emesse nella vigenza del vecchio art. 348 *bis* in proposito avevano precisato che la valutazione di manifesta infondatezza dell’appello non si risolveva in una cognizione sommaria assimilabile al *fumus boni iuris* richiesto per l’emissione dei provvedimenti cautelari, poiché il giudizio che precedeva la sanzione di inammissibilità non era né superficiale né parziale; si trattava piuttosto di una cognizione piena, fondata sull’esame di un completo materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado e sul contraddittorio tra le parti (App. Roma 30 gennaio 2013 e App. Roma 23 gennaio 2013; in senso contrario: App. Milano, Presidenza, *Le linee guida «sperimentali» sul filtro in appello*). La Corte d’Appello di Milano, tuttavia, in senso contrario aveva affermato che gli artt. 348-*bis* e *ter* c.p.c., nella loro formulazione previgente, prevedevano che l’appello fosse dichiarato inammissibile quando non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto. Secondo il giudice di merito, il concetto di probabilità di accoglimento andava interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e andava riconosciuto anche se sussisteva una sola probabilità di accoglimento (App. Milano, sez. IV, 6 ottobre 2021, n. 2869. La Cassazione, dal canto suo, riteneva che quello che avveniva nella “fase – filtro” fosse un giudizio prognostico (Cass. civ., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914; Cass. civ., sez. un., 7 dicembre 2016, n. 25043).

A seguito delle **modifiche apportate con il d.lgs. n. 149/2022**, sulla base della delega contenuta nella l. n. 206/2021, invece, la **dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza dell’appello** perde la natura di pronuncia sommaria e assume quella di **vera e propria decisione di rigetto dell’appello proposto in rito (per inammissibilità) o in merito (per manifesta infondatezza)** (v. Carratta).

Ed è per questa ragione che, mentre nel regime in vigore fino al 28 febbraio 2023 la dichiarazione di **inammissibilità** per **manifesta infondatezza** avviene con ordinanza secondo il subprocedimento descritto dall’art. 348 *ter*, per i procedimenti introdotti a partire dal 1° marzo 2023 il rigetto dell’appello per manifesta infondatezza avviene con sentenza, come il rigetto per inammissibilità, con il procedimento semplificato di cui all’art. 350 (v. *infra*).

Il primo comma distingue l’inammissibilità dalla manifesta infondatezza: si deve ritenere che con il termine «**inammissibilità**» ci si riferisca sia a requisiti intrinseci dell’atto di appello (art. 342), sia ad aspetti extraformali (così l’appello proposto dopo la decorrenza del termine o dopo aver fatto acquiescenza alla sentenza; quello proposto in mancanza di una o più condizioni per impugnare; in caso di mancata integrazione del contraddittorio *ex* art. 331 ed in caso di proposizione di domande nuove).

Nel previgente art. 348 *bis* due erano le ipotesi, legislativamente previste, in cui era **esclusa l’applicabilità del filtro di ammissibilità**: le cause in cui il p.m. doveva intervenire a pena di inammissibilità; le cause che erano trattate secondo gli artt. 702-*bis* e ss., ossia con le forme del procedimento sommario di cognizione, abrogato dal d.lgs. 149/2022. Nella nuova disciplina queste limitazioni non sono previste.

L’ultimo comma dell’art. 348 bis specifica che se viene proposta impugnazione incidentale, la modalità di decisione accelerata è possibile quando i presupposti di cui al primo comma ricorrono per entrambe le impugnazioni, analogamente a quanto disponeva l’art. 348 ter, comma 2 abrogato. È stato notato (Salvaneschi), un certo disallineamento dell’art. 348 bis rispetto all’art. 350, comma 3 che prevede ulteriori casi in cui è possibile la decisione più rapida; questo disallineamento andrebbe risolto integrando a livello interpretativo il secondo comma dell’art. 348-bis c.p.c. con la previsione per cui si provveda ai sensi del primo comma dello stesso articolo sia quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale, sia nel caso in cui ricorrono per quest’ultima le ulteriori condizioni previste dall’art. 350, comma 3, c.p.c.; infatti, sarebbe ovvio il riferimento della rubrica dell’art. 348 bis in questi casi alla manifesta infondatezza del solo appello principale.

In verità, non si vede perché dato il disposto dell’art. 350, comma 3 non possa avvenire anche il contrario: ovvero una decisione immediata dell’appello principale manifestamente fondato e contemporaneamente dell’appello incidentale se manifestamente infondato. Questa soluzione ha un duplice appiglio normativo: l’art. 348 bis nella sua rubrica parla genericamente di “appello”; ove si voglia ritenere che l’art. 348 bis sia applicabile solo se vi sia l’appello principale manifestamente infondato, tale caso si potrebbe far rientrare nel disposto dell’art. 350, comma 3 come causa di ridotta complessità e si potrebbe comunque procedere con la decisione in forma semplificata.

Se si volge lo sguardo alle nuove modalità di decisione, non vi è dubbio che l’inter più snello possa supplire in termini di rapidità al sistema del filtro, che comunque richiedeva la scadenza dei termini per la costituzione di tutte le parti, se non altro per verificare la presenza di impugnazioni incidentali, e l’instaurazione del contraddittorio tra di loro.

In dottrina (Boccagna) riprendendo un orientamento giurisprudenziale passato (Cass. 15 giugno 2016, n. 12293, in *Foro it*., 2017, I, 694) si è evidenziato che le pronunce di cui all’art. 348 bis primo comma possano avvenire nei momenti riservati alla pronuncia dell’inibitoria (art. 351), secondo il seguente schema:

- se i provvedimenti sull’inibitoria devono essere resi alla prima udienza e questa si svolge davanti al tribunale o al collegio di corte d’appello, il giudice provvede ai sensi dell’art. 281sexies;

– se invece l’udienza per la decisione sull’inibitoria è stata tenuta (in corte d’appello) dall’istruttore, il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, dove fissare l’udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, assegnando alle parti un termine per note conclusionali;

– se, infine, per la decisione sull’inibitoria è stata fissata l’udienza di cui al comma 3° (art. 351), il giudice (rispettivamente, tribunale o collegio di corte d’appello), con l’ordinanza non impugnabile con cui provvede sull’inibitoria, provvede anche a fissare apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

**348 *ter*. Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello.** […] (1).

***Evoluzione normativa***

(1) **Articolo abrogato dall’art. 3, comma 36, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206. L’abrogazione ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Il testo previgente dell’articolo così recitava: ‹‹*1. All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91. 2. L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348 bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. 3. Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile. 5. Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360. 6. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado*.».**

**349. Nomina dell’istruttore.** ––[…] (1).

***Evoluzione normativa***

(1) Articolo abrogato dall’art. 5, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.

**349 *bis*. Nomina dell’istruttore.** –– (1). **Quando l'appello è proposto davanti alla Corte di appello, il Presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa**

**Il Presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.**

***Evoluzione normativa***

(1) **Articolo introdotto dall’art. 3, comma 36, lett. f), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206. La norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

La norma reintroduce la possibilità di nominare **il giudice istruttore** nel caso in cui giudice d’appello sia la Corte d’appello. Uno strumento che il legislatore ha ritenuto utile in caso di competenza del giudice collegiale al pari di quanto avviene in caso di competenza dal Tribunale in composizione collegiale in primo grado. Si tratta di una scelta discrezionale rimessa al Presidente della Corte d’appello, nel momento in cui riceva il fascicolo della causa ed è in alternativa alla nomina del giudice relatore.

Che la nomina dell’istruttore sia opzionale si ricava anche dalla lettera del successivo articolo o dall’art. 356, che in relazione al giudice istruttore al primo comma recano l’inciso ‹‹se nominato››.

La figura del giudice istruttore in appello era prevista dall’originario art. 349, abrogato ad opera del d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.

Aggiunge il 2° comma dell’articolo in commento che il Presidente o il giudice istruttore può differire la prima udienza di massimo 45 giorni, così come previsto per il primo grado dall’art. 171 *ter* (v. il relativo commento). In tal caso del differimento il cancelliere dà notizia alle parti.

**350. Trattazione.** (1) –– **Davanti alla Corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al Tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.**

**Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.**

**Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348 *bis* il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350 *bis*. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.**

**Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.**

***Evoluzione normativa***

(1) **Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 36, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206. La norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Il testo previgente dell’articolo così recitava: ‹‹*1. Davanti alla Corte di appello la trattazione dell’appello è collegiale ma il Presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al Tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. 2. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello. 3. Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.›*›.**

L’articolo disciplina **la trattazione della causa davanti al giudice d’appello**, oggi in parte differente rispetto alla trattazione della causa davanti al giudice di primo grado, dove le attività di modifica, precisazione, nonché di proposizione di nuove domande ed eccezioni sono anticipate rispetto alla prima udienza, così come i controlli relativi all’integrità del contraddittorio (v. artt. 171 *bis* e 171 *ter*).

Le verifiche di cui al secondo comma sono compiute dall’istruttore, se nominato, davanti alla corte d’appello e dal giudice monocratico davanti al Tribunale.

Il terzo comma prevede che, ove il giudice si renda conto della sussistenza delle **condizioni di cui all’art. 348 *bis* (inammissibilità o manifesta infondatezza dell’appello), come pure quando rilevi che l’appello è manifestamente fondato, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa**, dopo aver sentito le parti, le inviti alla discussione orale, imboccando la strada del procedimento decisionale semplificato di cui all’art. 350 *bis*.

Come già previsto nel precedente testo normativo, il giudice d’appello debba procedere al **tentativo di conciliazione**, ordinanza eventualmente la comparizione delle parti. Chiaro che la comparizione delle parti e il tentativo di conciliazione avviene davanti al giudice istruttore se nominato.

La differenza tra il tenore letterale dell’art. 183, commi 1 e 3 e l’ultimo comma della disposizione in esame sembra deporre a favore della non obbligatorietà della comparizione delle parti in appello e del tentativo di conciliazione: infatti, in appello vi è una disciplina autonoma di tale momento e non è previsto come in primo grado la sanzione di cui all’art. 116, comma secondo, in caso di mancata comparizione. È preferibile ritenere che il giudice d’appello debba disporre la comparizione personale delle parti e il relativo tentativo di conciliazione solo se ne sussistano i presupposti per il suo successo. Conseguentemente, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non comporta alcuna nullità del procedimento.

Infine, nel caso in cui sia richiesta **l’assunzione di nuove prove**, ove ciò sia possibile (cfr artt. 345 – 346 c.p.c.), il giudice provvede sulle richieste istruttorie. Se nominato, è il giudice istruttore che provvede sulle richieste istruttorie.

**350 *bis*. Decisione a seguito di discussione orale** (1) –– **Nei casi di cui agli articoli 348 *bis* e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281 *sexies*.**

**Dinanzi alla Corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.**

**La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.**

***Evoluzione normativa***

(1) **Articolo così introdotto dall’art. 3, comma 36, lett. h), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206. La norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

Si tratta della **decisione in forma abbreviata** che già era possibile in appello dopo l’intervento della l. 12 novembre 2011, n. 183; la Novella del 2022 perfeziona, razionalizza e coordina questo meccanismo decisorio.

**La norma specifica i casi in cui è possibile la decisione in forma abbreviata, vale a dire nei casi di cui all’art. 348 *bis* (inammissibilità o manifesta infondatezza dell’appello proposto) oppure nei casi di cui al 3° comma dell’art. 350 (quando l’appello proposto appaia manifestamente fondato oppure la causa sia di non eccessiva complessità ovvero il giudice reputi urgente la decisione).**

Davanti al Tribunale in composizione monocratica si procede ai sensi dell’art. 281 *sexies*. Davanti alla Corte d’appello c’è un correttivo dovuto alla circostanza che l’istruzione potrebbe essere condotta dall’organo monocratico, mentre il potere decisorio spetta sempre all’organo collegiale; per cui in questo caso l’istruttore fa precisare le conclusioni, fissa la data dell’udienza davanti al collegio e dà un termine antecedente a essa per il deposito delle note conclusionali.

Il secondo comma è laconico intorno alle modalità di svolgimento dell’udienza collegiale: si suppone che alla relazione orale dell’istruttore segua la discussione tra le parti e al termine la Corte decida con sentenza scritta a verbale, pubblicata con la sottoscrizione dello stesso da parte del solo Presidente del collegio. Infatti, tale disposizione in virtù dell’art. 359 può essere integrata con riferimento all’art. 275 bis c.p.c. (commi 2 e 3), dove sono disciplinate le modalità di decisione davanti al Tribunale in composizione collegiale. Questo implica anche che la sentenza possa essere depositata in un termine successivo se non si provveda immediatamente (commi 4).

La norma tace sull’ipotesi in cui **il Presidente non nomini il giudice istruttore, ma** **lo spirito della riforma lascia intendere che si possa seguire l’iter tracciato per il caso in cui la causa penda davanti al giudice monocratico, e dunque che si possa procedere nello stesso modo, cioè ai sensi dell’art. 281 *sexies***.

Per **la redazione della sentenza** si usa la tecnica già sperimentata della redazione in forma sintetica, consentendo il rinvio a precedenti conformi e l’esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi. Da notare che così si limita anche la possibilità di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5.

In proposito, è utile riportare una sentenza della Cassazione (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29954) che si è espressa in generale sulla portata dell’impugnazione ex art. 360, 1° comma, n. 5, in senso restrittivo: ‹‹La "decisività" del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della sentenza censurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia››.

**351. Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria.** (1)––Sull’istanza prevista **dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283** il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. **Davanti alla Corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.** (2)

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla Corte di appello il ricorso è presentato al Presidente del collegio.

Il Presidente del collegio o il Tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti **all’istruttore** o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, **con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza** in camera di consiglio il collegio o il Tribunale conferma, modifica revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. (3)

Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281 *sexies*. **Davanti alla Corte di appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali.** Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire (4).

***Evoluzione normativa***

(1) Articolo così sostituito dall’art. 56 della l. 26 novembre 1990, n. 353

(2)Le parole “non impugnabile” sono state aggiunte dall’art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183. **L’art. 3, comma 36, lett. i), n. 1 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206, ha sostituito le parole «dall'articolo 283» con «dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283» e sono stati aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Davanti alla Corte di appello i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.». Ai sensi dell’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022 le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

(3) **L’art. 3, comma 36, lett. i), n. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206, ha sostituito al primo periodo «al collegio» con «all'istruttore» e, al secondo periodo, le parole «all'udienza» con «con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza». La norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

(4) L’ultimo comma è stato aggiunto dall’art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183. **L’art. 3, comma 36, lett. i), n. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206 ha aggiunto dopo le parole «ai sensi dell'articolo 281 *sexies*.» sono aggiunte le seguenti: «Davanti alla corte di appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a se' per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali.». La norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

L’art. 351 disciplina il procedimento da seguire per il caso in cui venga presentata l’istanza di cui all’art. 283 (cfr art. 283 c.p.c.).

L’istanza viene esaminata nella prima udienza; a provvedere è il collegio o il giudice unico a seconda di chi sia il giudice competente per l’appello.

**La Novella del 2022** ha riformulato la disposizione per **adeguarla al fatto che davanti alla Corte d’appello potrebbe essere nominato il giudice istruttore ai sensi dell’art. 349 *bis*.** Ha stabilito, perciò, che in Corte d’appello i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza appellata sono adottati con ordinanza collegiale, ma, se è stato nominato il giudice istruttore, questi sente le parti e poi riferisce al collegio, prima che esso provveda.

Il giudice può pronunciare l’ordinanza in udienza ovvero fuori udienza, in quest’ultimo caso essa deve essere comunicata alle parti ai sensi dell’art. 176, 2° comma.

Il provvedimento con cui il giudice decide sull’istanza è **un’ordinanza non impugnabile**: le parole “non impugnabile” sono state aggiunte con la l. n. 183/2011, per chiarire il regime di stabilità del provvedimento (la giurisprudenza aveva prima della riforma costantemente negato il reclamo avverso l’ordinanza resa *ex* art. 283: v., ad es., App. Bari, 11 settembre 2006; sulle ipotesi elaborate dalla dottrina prima della riforma v. Impagnatiello). In proposito la Cassazione ha specificato che tale provvedimento non è ricorribile in cassazione *ex* art. 351 c.p.c. perché privo dei caratteri della definitività e della decisorietà (Cass. civ., sez. VI, 17 luglio 2019, n. 19247).

Ai sensi dell’art. 283, ultimo comma l’ordinanza può essere revocata con la sentenza che definisce il giudizio.

**L’appellante potrebbe anche, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione.** In tal caso il Presidente del collegio, davanti alla Corte d’appello, o il giudice monocratico, davanti al Tribunale, con decreto in calce al ricorso ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all’istruttore se nominatoo davanti a sé. Vi è la possibilità che il ricorrente faccia presente la sussistenza di **«giusti motivi d’urgenza»**: in tal caso, ove si ritenga esistente l’urgenza è il Presidente o il giudice, *inaudita altera parte*, a concedere nello stesso decreto l’inibitoria, mentre all’udienza in camera di consiglio il provvedimento verrà confermato, modificato o revocato dal collegio o dal Tribunale con ordinanza non impugnabile; tuttavia, ove il Presidente o il giudice non ritenga che ci sia l’urgenza, a valutare la fondatezza o meno dell’inibitoria deve essere il collegio o il Tribunale.

Infine, la novità di maggior rilievo introdotta dalla l. n. 183/2011.

**L’ultimo comma disciplina la possibilità che il giudice, quando sia chiamato a pronunciare il provvedimento sospensivo alla prima udienza, ritenga la causa matura per la decisione.**

Se si è nella prima udienza di trattazione davanti al **Tribunale** egli provvede ai sensi dell’art. 281 sexies; analogamente si procede davanti alla Corte d’appello, quando **non è stato nominato l’istruttore**. La norma distingue il caso in cui davanti alla corte d’appello sia stato nominato l’istruttore e l’udienza per la sospensiva si sia tenuta davanti a lui: il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali.

Se è stata fissata la camera di consiglio per decidere sull’istanza di cui all’art. 283 c.p.c., la norma prevede che debba essere fissata apposita udienza per la decisione. È da ritenere che a tale udienza si procederà ai sensi dell’art. 350 bis c.p.c.

**352. Decisione.** (1)–– **Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:**

**1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;**

**2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;**

**3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.**

**All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.**

***Evoluzione normativa***

(1) **Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 36, lett. l), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206. La norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Il testo previgente dell’articolo così recitava: ‹‹*1. Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell’articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. 2. Se l’appello è proposto alla Corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al Presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. 3. Il Presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore. 4. La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. 5. Se l’appello è proposto al Tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190 e fissa l’udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. 6. Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281 sexies.*››.**

**Il nuovo art. 352 disciplina la seconda modalità di decisione alternativa all’*iter* semplificato descritto dall’art. 350 *bis*.**

Questo subprocedimento ricalca l’omologa fase del giudizio di primo grado, con le tre memorie scritte, con la possibilità di rinunciarvi ma senza che sia esplicitata la possibilità delle parti di rinunciare al triplice termine perentorio.

**La sentenza d’appello sostituisce la sentenza impugnata,** non solo quando essa sia riformata, ma anche quando essa sia confermata; conseguentemente la sentenza d’appello assorbe le eventuali nullità della sentenza di primo grado; perciò, non sono denunciabili in cassazione i vizi di nullità della sentenza di primo grado, esaminati e decisi dal giudice d’appello ovvero coperti da giudicato per effetto della mancata impugnazione.

In caso di conferma della sentenza di primo grado il richiamo alla sua motivazione è consentito purché il giudice d’appello dimostri di aver esaminato e confutato le censure proposte contro di essa (Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2005, n. 13169).

In caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice d’appello ha il potere di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle **spese processuali**, in forza dell’effetto espansivo interno *ex* art. 336, 1° comma. Secondo la Cassazione, tuttavia, l’accoglimento parziale del gravame contro la parte vittoriosa in favore della quale il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna; sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9695).

**353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione.** […] (1).

***Evoluzione normativa***

(1) **Articolo abrogato dall’art. 3, comma 36, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206. L’abrogazione suddetta ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Il testo dell’articolo vigente fino a quel momento prevedeva che ‹‹*1. Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. 2. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. 3. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.*››.**

**354. Rimessione al primo giudice.** (1) **Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.**

**Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.**

**Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.**

***Evoluzione normativa***

(1) **Articolo sostituito dall’art. 3, comma 36, lett. n), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206. La norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Il testo previgente dell’articolo così recitava: ‹‹*1. Rimessione al primo giudice per altri motivi - Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice d’appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma. 2. Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308. 3. Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 353. 4. Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 356*››.**

**L’articolo è stato adeguatamente riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, per coordinarne il testo con l’abrogazione dell’articolo precedente:** **l’errore del giudice di primo grado sulla giurisdizione** non viene considerato più così grave da comportare la rimessione della causa al primo giudice; dopo aver riformato la sentenza di primo grado dichiarativa del difetto di giurisdizione, il giudice d’appello deve procedere all’istruzione della causa e alla decisione nel merito ai sensi dell’art. 356: così il nuovo ultimo comma. A seguito della riformulazione **è stato anche soppresso il previgente 2° comma che prevedeva, fra le ipotesi di rimessione al giudice di primo grado, anche la riforma della sentenza che aveva** pronunciato sull’estinzione del processo di primo grado a norma e nelle forme dell’art. 308. Anche in questo caso, ora, il giudice d’appello dovrà decidere nel merito senza rimettere in primo grado.

Nelle altre ipotesi in cui vi sia una nullità così grave da far ritenere che il giudizio di primo grado sia stato soltanto apparente, non si ha rimessione della causa al primo giudice.

Ad es., con riferimento alla nullità dell’atto di citazione, per evitare di privare le parti di un grado di giurisdizione l’orientamento giurisprudenziale fino a poco tempo fa prevalente riteneva che si dovesse dichiarare la nullità dell’intero giudizio (v. Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1947). Più di recente le Sezioni unite hanno precisato che «allorché come motivo di appello venga dedotta la nullità della citazione di primo grado per vizi della *vocatio in ius* (nella specie, per inosservanza dei termini a comparire), in assenza di costituzione del convenuto e di rilievo d’ufficio della nullità *ex* art. 164 c.p.c., il giudice di appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell’art. 294 c.p.c. , e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo» (**Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 2022, n. 2258**).

Una soluzione analoga dovrebbe essere adottata, inoltre, in caso di **erronea dichiarazione da parte del giudice di primo grado della nullità dell’atto introduttivo del giudizio per difetto dell’*editio actionis*** (Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2007, n. 91).

Altri casi di decisione del giudice nel merito possono esserci quando si abbia la dichiarazione di nullità della sentenza per difetto di capacità o di rappresentanza, vizi che abbiano pregiudicato l’integrità del contraddittorio. In tali ipotesi il giudizio d’appello può assumere la struttura di giudizio di primo grado, perché questo è nella sostanza: possono essere, perciò, superate le preclusioni di cui all’art. 345.

La gravità dei vizi che consente la rimessione della causa in primo grado ne comporta **la rilevabilità d’ufficio**, pur in mancanza di una specifica impugnazione sul punto (Cass. civ., sez. lav., 27 giugno 2007, n. 14820).

Il giudice d’appello che rimetta la causa al primo giudice perché il procedimento e quindi la sentenza impugnata sono affetti da uno dei vizi elencati deve condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (Cass. civ., sez. VI, 6 maggio 2021, n. 11865).

Va segnalata una sentenza della Cassazione, secondo la quale il giudice del gravame, il quale pur constati la omessa integrazione del contraddittorio, può evitare di rimettere la causa al primo giudice, *ex* art. 354, comma 1, c.p.c., ove **l’impugnazione risulti assolutamente infondata**, in quanto la integrazione del contraddittorio (e, dunque, la rimessione del giudizio alla prima fase) si rileverebbe - in forza del principio della ragionevole durata del processo - del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2020, n. 29923).

Ai sensi dell’ultimo comma se il giudice d’appello **riforma la sentenza che nega la giurisdizione**, deve consentire quelle attività che sono stata precluse alle parti in primo grado; se dichiara la nullità della sentenza a causa della nullità di uno o più atti del procedimento, deve disporre **la rinnovazione degli atti** che siano dichiarati nulli. La rinnovazione non è limitata all’assunzione di mezzi di prova come sembrerebbe doversi desumere dal riferimento all’art. 356. È da ritenere che la rinnovazione degli atti nulli debba essere disposta dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 162, comma 1, in quanto norma generale applicabile anche al giudizio d’appello. Coordinando questo articolo con il principio della ragionevole durata del processo, si arriva alla conclusione che solo gli atti nulli rilevanti ai fini della decisione di merito debbano essere ripetuti.

**355. Provvedimenti sulla querela di falso.** ––Se nel giudizio di appello è proposta querela di falso [221 ss.], il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al Tribunale [125 att.].

A norma dell’art. 221 la **querela di falso può essere sempre proposta**, per la prima volta anche in grado d’appello, pur se il documento per cui si propone era stato prodotto nel giudizio di primo grado. In tale ipotesi, il giudice d’appello **deve interrogare la parte che ha prodotto il documento**, chiedendo se intende servirsene e, in caso di risposta positiva, il collegio o il giudice monocratico **deve valutare la rilevanza del documento per la decisione della causa**.

Ove il documento in questione venga ritenuto rilevante, il giudice d’appello procede in maniera differente a seconda che la competenza per la causa principale sia della Corte d’appello o del Tribunale.

La Corte d’appello **sospende il giudizio** fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa di querela di falso davanti al Tribunale. Se le parti non riassumono la causa di querela di falso davanti al Tribunale ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c. entro il termine fissato dal giudice ovvero, in mancanza, entro il termine di sei mesi dalla pronuncia dell’ordinanza, il procedimento di querela si estingue; anche il giudizio d’appello va incontro ad un’analoga sorte se nessuna lo riassume ai sensi dell’art. 297. **L’ordinanza che dispone la sospensione è impugnabile con regolamento necessario di competenza**. Invece, ove il giudice d’appello sia il Tribunale, la **decisone della causa principale e di quella di querela di falso dovrebbe essere congiunta**.

**356. Ammissione e assunzione di prove nuove.** –– Ferma l’applicabilità della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello [341], se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti (1). **Davanti alla Corte di appello il collegio delega l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto comma.** (2)

Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.

***Evoluzione normativa***

(1) Comma così sostituito dall’art. 58, l. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995.

(2)**L’ultimo periodo del primo comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 36, lett. o), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206. La norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, come previsto dall’art. 35, comma 1, del predetto d.lgs. n. 149/2022. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

Il collegio pronuncia **ordinanza in materia di prove** quando ritiene che: si debba procedere alla **rinnovazione totale o parziale delle prove già assunte** in primo grado; **assumere una prova che sia stata illegittimamente** negata in primo grado; **disporre l’assunzione di prove nuove** nei casi previsti dagli artt. 344 e 345, 3° comma.

Con la stessa ordinanza vengono anche disposte **le modalità di assunzione delle prove**.

Quando **sia impugnata una sentenza non definitiva**, **il collegio non può disporre l’assunzione di prove nuove in ordine alle domande e questioni su cui il giudice di primo grado abbia disposto la prosecuzione dell’istruzione**.

**Al primo comma è stato aggiunto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, un nuovo periodo che disciplina l’attività istruttoria della Corte d’appello in caso di nomina del giudice istruttore**. Qui si stabilisce, infatti, che il collegio delega l'assunzione delle prove al giudice istruttore, se questi è stato nominato dal Presidente ai sensi dell'art. 349 *bis*, o al relatore e, se ne ravvisa la necessità, può anche disporre d’ufficio la rinnovazione davanti a sé delle prove assunte dall’istruttore**.**

**357. Reclamo contro ordinanze** –– […] (1).

***Evoluzione normativa***

(1) Articolo abrogato dall’art. 89, comma 1, l. 26 novembre 1990, n. 353.

**358. Non riproponibilità di appello dichiarato inammissibile o improcedibile.** –– L’appello dichiarato inammissibile [325, 327, 329, 331, 339, 350] o improcedibile [348, 350] non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

**Le cause di inammissibilità** non attengono a requisiti intrinseci dell’atto di appello, ma ad aspetti extraformali: così l’appello proposto dopo la decorrenza del termine o dopo aver fatto acquiescenza alla sentenza; quello proposto in mancanza di una o più condizioni per impugnare; in caso di mancata integrazione del contraddittorio *ex* art. 331 ed in caso di proposizione di domande nuove.

Ai tradizionali motivi di inammissibilità vanno aggiunti quelli più di recente introdotti agli artt. 342 e 348-*bis*.

**L’improcedibilità** è dovuta all’inerzia dell’appellante: i casi di improcedibilità sono quelli previsti dagli artt. 332 e 348.

La dichiarazione di inammissibilità ovvero di improcedibilità comporta l’impossibilità di riproporre l’appello quand’anche non siano decorsi i termini, con conseguente **passaggio in giudicato delle parti della sentenza impugnate**. Dalla disposizione si desume *a contrario* che l’appello sia riproponibile, ove non siano scaduti i termini, qualora la dichiarazione di inammissibilità ovvero di improcedibilità non sia ancora intervenuta, entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell’impugnazione da rinnovare, che fornisce la prova della legale conoscenza della decisione (Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19047; Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2008, n. 996).

**359. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Tribunale.** ––Nei procedimenti d’appello davanti alla corte o al Tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo [132 att.].

Si tratta di una norma di chiusura che colma i vuoti lasciati dal legislatore nella disciplina del giudizio d’appello **mediante rinvio alla disciplina del procedimento di primo grado davanti al Tribunale, nei limiti della compatibilità**.